



COMUNE DI GENOVA

103 DIREZIONE DI AREA ORGANI ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.301 DEL 04/12/2024

DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E SS. MM. E II.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 27 e 28 ottobre 2024 si sono svolte le elezioni Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, indette con decreto del Presidente della Giunta regionale facente funzioni n. 5126 del 31 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 1 della Legge regionale 21 luglio 2020, n. 18 "*Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria*" e dell'articolo 37, comma 1, lett. h) dello Statuto della Regione Liguria;

Vista, altresì la Legge 02 luglio 2004, n. 165 "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", ed in particolare l'articolo 3 che prevede disposizioni di principio in materia di incompatibilità;

Viste le disposizioni normative di cui al Titolo III – Capo II "*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm. e ii. e, in particolare:

- l'articolo 65 comma 1 che dispone: "*Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.*";

- l'articolo 69 che dispone: "1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore."

Visto l'articolo 15, comma 2 dello Statuto dell'Assemblea Legislativa della Regione Liguria che recita: "L'Assemblea Legislativa è composta da non più di trenta Consiglieri oltre al Presidente della Giunta.";

Dato atto che, a seguito della trasmissione in data 06 novembre 2024 dell'estratto del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale di Corte d'Appello di Genova, il Sindaco Marco Bucci è stato proclamato Presidente della Giunta regionale della Liguria, determinandosi la condizione prevista dall'articolo 65, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii;

Richiamata la deliberazione n. 46 del 12 novembre 2024, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto a contestare al Sindaco Marco Bucci, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 65, comma 1 e 69 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii., la sopravvenuta condizione di incompatibilità in seguito alla sua elezione a Presidente della Regione Liguria;

Atteso che la contestazione segue la procedura prevista dai commi 2 e seguenti del citato articolo 69, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e che, decorso il termine in assenza di comunicazioni formulate ai sensi articolo 69, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. e ii., il Consiglio

comunale con propria deliberazione n. 49 del 26 novembre 2024 ha accertato in via definitiva la sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta al Sindaco Marco Bucci, invitando a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare, entro dieci giorni, secondo quanto disposto dall'articolo 69, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Considerato che il termine di dieci giorni di cui al comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e richiamato altresì al punto 2) del dispositivo della citata DCC 49/2024, scadeva venerdì 06 dicembre 2024 e che entro tale data non sono pervenute comunicazioni da parte del Sindaco Bucci;

Ritenuto pertanto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. di deliberare la decadenza del Sindaco Marco Bucci;

Dato atto che a seguito della dichiarazione di decadenza del Sindaco trova applicazione l'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. che dispone quanto segue: *“In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.”*

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ed allegato alla proposta di deliberazione;

Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 65 e 69 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. la decadenza del Sindaco Marco Bucci dalla carica elettiva presso il Comune di Genova;

2. di dare atto che, a seguito della decadenza del Sindaco Marco Bucci, trova applicazione l'articolo 53 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., e pertanto la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Reggente avv. Pietro Picciocchi;

3. di depositare la presente deliberazione nel giorno successivo presso la Segreteria del Consiglio comunale e di notificare la stessa all'interessato entro i cinque giorni successivi ai sensi ai sensi dell'articolo 69, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Prefetto di Genova per gli adempimenti di cui agli articoli 53 e 141, comma 1, lett. b), punto 1), del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di rendere immediatamente operativi gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.